



Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati e territori rilevanti dal 2026

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

in esecuzione dell'Accordo multilaterale del ...² tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività);

visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2025³,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Cripto-attività:

- a. che gli Stati e i territori menzionati qui appresso devono essere inclusi nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell'Accordo SAI Cripto-attività, a condizione che soddisfino i requisiti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici:
 1. Albania,
 2. Andorra,
 3. Anguilla,
 4. Antigua e Barbuda,
 5. Argentina,
 6. Armenia,
 7. Aruba,
 8. Australia,
 9. Austria,

¹ RS 101

² RS 0....

³ FF 2025 ...

10. Bahamas,
11. Bahrain,
12. Barbados,
13. Belgio,
14. Belize,
15. Bermuda,
16. Brasile,
17. Bulgaria,
18. Canada,
19. Cechia,
20. Cile,
21. Cipro;
22. Colombia,
23. Corea del Sud,
24. Costa Rica,
25. Curaçao,
26. Danimarca,
27. Dominica,
28. Emirati Arabi Uniti,
29. Estonia,
30. Finlandia (comprese Isole Åland),
31. Francia (comprese Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint Martin),
32. Germania,
33. Giamaica,
34. Giappone,
35. Gibaltar,
36. Grecia,
37. Grenada,
38. Groenlandia,
39. Guernsey,
40. Hong Kong,
41. India,
42. Indonesia,
43. Irlanda,
44. Islanda,
45. Isola di Man,
46. Isole Cayman,
47. Isole Cook,
48. Isole Faeröer,

49. Isole Marshall,
50. Isole Turks e Caicos,
51. Isole Vergini Britanniche,
52. Israele,
53. Italia,
54. Jersey,
55. Kazakistan,
56. Kenya,
57. Lettonia,
58. Libano,
59. Liechtenstein,
60. Lituania,
61. Lussemburgo,
62. Malesia,
63. Malta,
64. Maurizio,
65. Messico,
66. Monaco,
67. Montserrat,
68. Nauru,
69. Nigeria,
70. Niue,
71. Norvegia,
72. Nuova Zelanda,
73. Nuova-Caledonia,
74. Paesi Bassi (comprese Bonaire, Sint Eustatius, Saba),
75. Panama,
76. Peru,
77. Polonia,
78. Portogallo (comprese Azzorre, Madeira),
79. Regno Unito,
80. Romania,
81. Saint Kitts e Nevis,
82. Saint Lucia,
83. Saint Vincent e Grenadine,
84. Samoa,
85. San Marino,
86. Seychelles,
87. Singapore,

88. Sint Maarten,
 89. Slovacchia,
 90. Slovenia,
 91. Spagna (comprese Isole Canarie),
 92. Sudafrica,
 93. Svezia,
 94. Thailandia,
 95. Turchia,
 96. Ucraina,
 97. Ungheria,
 98. Uruguay,
 99. Vanuatu,
- b. a partire da quale data sono scambiate automaticamente informazioni relative a cripto-attività con lo Stato partner interessato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.



Decreto federale *Avamprogetto* che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati e territori potenzialmente rilevanti dal 2026

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del ...² tra autorità competenti concernente
lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione
di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività);
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2025³,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Cripto-attività:

- a. che gli Stati e i territori menzionati qui appresso devono essere inclusi nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell'Accordo SAI Cripto-attività, a condizione che soddisfino i requisiti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici:
 1. Arabia Saudita,
 2. Azerbaigian,
 3. Brunei Darussalam,
 4. Cina,
 5. Ecuador,
 6. Ghana,
 7. Kuwait,
 8. Macao,
 9. Maldive,

¹ RS 101

² RS 0....

³ FF 2025 ...

10. Oman,
 11. Pakistan,
 12. Qatar;
- b. a partire da quale data sono scambiate automaticamente informazioni relative a cripto-attività con lo Stato partner interessato.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consultazione



Decreto federale *Avamprogetto* concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività da parte degli Stati partner

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 163 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visti gli articoli 148 capoversi 1 e 2 e 152 della legge del 13 dicembre 2002² sul
Parlamento;
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2025³,

decreta:

Art. 1

¹ In vista dell'esecuzione dello scambio automatico di informazioni fondato sull'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014⁴ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari) e sull'Accordo multilaterale del ...⁵ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) verifica se gli Stati partner soddisfano i requisiti per un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni applicabile.

² Sulla base delle informazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) disponibili, verifica in particolare l'adempimento dei seguenti requisiti:

- 1 RS 101
- 2 RS 171.10
- 3 FF 2025 ...
- 4 RS 0.653.1
- 5 RS ...

- a. lo Stato partner dispone delle disposizioni legali necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni applicabile; in particolare, si impegna a rispettare il principio della specialità, secondo il quale le informazioni possono essere utilizzate soltanto per lo scopo previsto dall'Accordo;
- b. nello Stato partner il livello della riservatezza nonché delle misure per la protezione dei dati scambiati è conforme ai requisiti dell'Accordo SAI applicabile;
- c. lo Stato partner dispone di una rete adeguata di Stati partner, tra i quali figurano anche rilevanti piazze finanziarie concorrenti, con i quali attua lo scambio automatico di informazioni applicabile;
- d. al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Conti finanziari o al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Cripto-attività non sono pervenute comunicazioni inerenti a violazioni delle norme sulla riservatezza o al disfunzionamento delle salvaguardie nello Stato partner;
- e. le autorità svizzere incaricate dell'esecuzione dello scambio automatico di informazioni applicabile non hanno rilevato che, in virtù dell'articolo 21 della Convenzione del 25 gennaio 1988⁶ sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull'assistenza amministrativa»), la Svizzera non è tenuta allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività in considerazione della situazione generale o nel caso concreto;
- f. le persone interessate dallo scambio di dati non sono esposte, contestualmente allo scambio di informazioni fiscali, a procedimenti nello Stato partner che potrebbero comprovabilmente implicare o comportare gravi violazioni dei diritti umani.

³ La verifica avviene in funzione dei rischi. Se le informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività devono essere scambiate con uno Stato partner per la prima volta, prima dello scambio di dati lo Stato partner in questione viene sottoposto a una verifica approfondita.

⁴ Se sussistono dubbi sul fatto che l'attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte di uno Stato partner sia conforme allo standard o se l'OCSE ha adottato misure contro uno Stato partner, il DFF procede a ulteriori accertamenti.

Art. 2

¹ Prima di procedere allo scambio automatico di informazioni, il DFF informa di volta in volta le commissioni parlamentari competenti in merito a:

- a. i risultati delle verifiche;
- b. sviluppi rilevanti;

Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività da parte degli Stati partner. DF

- c. eventuali misure che la Svizzera ha adottato o intende adottare nei confronti di uno Stato partner.

² Eventi che possono o potrebbero avere un impatto significativo sullo scambio automatico di informazioni devono essere comunicati immediatamente alle commissioni parlamentari competenti.

Art. 3

Il Consiglio federale sottopone ogni quattro anni alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui risultati delle verifiche.

Art. 4

Il decreto federale del 6 dicembre 2017⁷ concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 è abrogato.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.